

Statuto del PARTITO SOCIALISTA SICILIANO



1

ARTICOLO 1

Denominazione, simbolo e durata – Ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, è costituita l’associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata “Partito Socialista Siciliano” (in siciliano nota come “Partitu Sicialista Sicilianu”) e designata d’ora innanzi quale “il Partito”. Essa è composta da cittadini o da altre associazioni che si propongano di far valere e veicolare nella vita politica siciliana i principi di equità e giustizia sociale propri della tradizione socialista democratica e riformista. Il Partito intende promuovere l’affermazione e la realizzazione di siffatte convinzioni e ideali mediante il confronto veritiero e il criterio della libera discussione. Il Partito, avente durata a tempo indeterminato, mira a conseguire l’avanzamento e il progresso del popolo siciliano, promuovendo gli ideali propri di una democrazia emancipante, capace di unire il paese garantendo uguali opportunità di sviluppo ai cittadini in tutto il territorio nazionale. Il Partito si impegna a diffondere la cultura della legalità, preconditione per lo sviluppo e per l’esercizio consapevole dei diritti. La cultura della legalità costituisce il presidio più efficace di un’azione che tende a favorire l’assolvimento dei doveri pubblici e a scoraggiare ogni forma di giustizialismo.

Il Partito può aderire ad altri soggetti politici o federarsi con essi, ovvero rappresentarli o esserne rappresentato, in Italia e all’estero.

Il Partito, ricostituito il 21 maggio 2013 nel 120° anniversario del Congresso di Palermo dei Fasci Siciliani dei Lavoratori, si denomina Partito Socialista Siciliano ed in sigla PSS.

La bandiera del Partito è rossa con la scritta PSS, le prime tre lettere in bianco e la quarta in giallo. Il simbolo del Partito presenta la scritta PSS su fondo rosso, le prime due lettere in bianco e la terza in giallo, che sovrasta una scritta – PARTITO SOCIALISTA SICILIANO – con le prime due parole in caratteri bianchi e la terza in caratteri gialli, al di sotto della quale vi è la silhouette stilizzata dell’isola di Sicilia tutta di colore bianco, con al centro e sempre su fondo bianco una rosa rossa stilizzata dal gambo verde, con 12 (dodici) stelle piccole e blu disposte in ovale e in basso, con un libro aperto sullo sfondo, sormontato da un sole nascente giallo, tutto fortemente stilizzato e bordato di rosso.

Come simbolo elettorale alternativo, il PSS adotta un logo costituito da una figura circolare così descritta: nella parte superiore, nei tre quarti e a semicerchio la grande scritta circolare bianca – PARTITO SOCIALISTA – in una cornice rossa; al centro e su fondo bianco un garofano rosso – grande e stilizzato – dal gambo verde con dietro la silhouette dell’isola di Sicilia bianca bordata di rosso, con sotto un libro sormontato da una falce ed un martello uniti, tutti fortemente stilizzati ed in rosso; nel quarto inferiore e a semicerchio la grande scritta circolare bianca – PSS – sempre in una cornice rossa.

Il PSS continua la tradizione del movimento socialista siciliano e italiano, organizzatosi in Partito sin dal Congresso di Genova del 1892 e di quello di Palermo del 1893, e ne raccoglie, come proprio patrimonio, le esperienze dottrinarie, a incominciare da quella fondamentale del marxismo, e le esperienze politiche maturate in oltre 120 anni di lotte di classe, sempre dure e sovente sanguinose. Il Partito ha il fine di creare una società liberata dalle contraddizioni e dalle coercizioni derivanti dalla divisione in classi prodotta dal sistema capitalistico e nella quale il libero sviluppo di ciascuno

sia condizione del libero sviluppo di tutti. Il Partito conduce la lotta contro il sistema capitalista e le ideologie che esso esprime, per superarle e costruire una società nuova, autenticamente democratica. Il Partito promuove altresì l'integrale ed effettiva applicazione dello Statuto della Regione Siciliana. I riferimenti sovranazionali del PSS sono il Partito del Socialismo Europeo e l'Internazionale Socialista, del quale idealmente il Partito si costituisce in Sezione Siciliana.

ARTICOLO 2

Sede – La sede legale del Partito è in Palermo, via Giovanni Pacini n°12.

Possono essere costituite sedi, succursali, filiali e rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.

ARTICOLO 3

Requisiti – Possono essere soci tutti i cittadini residenti in Sicilia, sul territorio della penisola italiana o all'estero che posseggano un'età maggiore di anni 14.

Le richieste di adesione devono essere presentate direttamente ai Circoli locali ove costituiti; in caso contrario, devono essere presentate alla Segreteria.

Cinque iscritti in uno stesso comune possono costituirsi in un Circolo comunale autonomo. L'iscrizione al Partito è subordinata all'accettazione degli obiettivi e delle finalità ideologiche e politiche che le sono proprie (articoli 1 e 6), insieme al presente Statuto e agli eventuali regolamenti..

Possono aderire al Partito circoli, associazioni e club che svolgano attività sul territorio siciliano, italiano o all'estero con organizzazione, tesseramento e finanziamento autonomi, che comunichino l'elenco dei propri aderenti e dirigenti, che si riconoscano nei principi sanciti nel presente Statuto, che intendano collaborare all'attuazione dei detti principi e che ricevano l'approvazione della Direzione con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 4

Doveri dei soci – Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati dei Circoli locali. Egli deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del Partito mediante la partecipazione attiva alla vita interna, l'adempimento diligente degli incarichi sociali eventualmente ricoperti, l'inappuntabilità della propria condotta morale e politica, il concorso coi propri mezzi al sostegno delle attività partitiche e il comportamento leale, corretto e rispettoso verso la dignità e la persona di ciascun socio. La pienezza dei diritti azionabili all'interno del Partito è subordinata al rispetto dei doveri.

ARTICOLO 5

Diritti dei soci – I soci hanno il pieno diritto di partecipare alla determinazione della linea politica del Partito, concorrendo all'elezione degli organismi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali.

Le cariche sociali eventualmente ricoperte non comportano alcuna indennità di carica, ma le eventuali spese sostenute per il Partito vanno rimborsate previa autorizzazione della Segreteria .

ARTICOLO 6

Scopo e oggetto – Il Partito fa propri e attualizza gli elementi distintivi delle esperienze storiche del movimento dei Fasci siciliani e del Partito Socialista Siciliano fondato a Palermo il 21 Maggio 1893, in cui si incontrarono fruttuosamente donne e uomini appartenenti a diversi ceppi della Sinistra. Il Partito intende coinvolgere organicamente nella propria attività uomini e donne che si sono riconosciuti e si riconoscono nella cultura e nei partiti collocati nell'area liberaldemocratica, laica, radicale e libertaria, ed autonomista siciliana

Gli aderenti si ravvisano pienamente nella Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea Nazionale Francese tra il 14 luglio e il 26 agosto 1789, nel Manifesto di Ventotene steso nell'agosto 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nella

Dichiarazione Universale dei Diritti umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 e nella Dichiarazione dei Principi dell'Internazionale Socialista adottata dal XVIII Congresso di Stoccolma nel Giugno del 1989.

Il Partito intende inoltre avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione, incluso Internet, per diffondere i suddetti valori.

È parimenti fine degli associati promuovere la pubblicazione di testate giornalistiche, lettere di informazione, libri, materiale cartaceo e multimediale, e concorrere alla realizzazione di mostre, conferenze programmatiche, convegni, meeting, siti Internet.

Il Partito intende coinvolgere, in particolare, nelle sue attività giovani che si richiamano ai valori e alle tradizioni socialiste e che credono nell'importanza della partecipazione politica fondata su una formazione che consenta una discussione pubblica realmente libera ed informata.

ARTICOLO 7

Organi sociali – Sono organi del Partito:

- il Congresso;
- la Direzione;
- la Segreteria.

ARTICOLO 8

Congresso – L'assemblea congressuale, organo plenario del Partito, è formata da tutti gli aderenti, con esclusione di delega.

Essa esprime i principi generali d'azione a cui tutti gli organi sociali hanno obbligo di conformarsi e deve essere convocata dalla Direzione una volta ogni due anni mediante lettera o e-mail spedita entro i quindici giorni precedenti la data della riunione.

La richiesta di convocazione può anche essere inoltrata da un terzo dei soci o dei Circoli locali. In tal caso entro quindici giorni deve seguire la seduta, senza particolari formalità, ma in modo che tutti i soci ne siano avvertiti in tempo utile.

I suoi lavori possono svolgersi per via telematica. Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti. Ad essa spetta eleggere la Direzione .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto e preferenza unica oppure su proposta unitaria e per votazione palese

Entro sei mesi dalla costituzione, la direzione è onerata di formulare un regolamento tendente alla disciplina del voto, tenendo presente quel che è stabilito nel secondo comma dell'articolo 48 della nostra Carta Costituzionale.

Quando la Direzione regionale lo ritiene opportuno viene indetta la Conferenza organizzativa, allo scopo di deliberare sulla conferma o sulla revoca anticipata dei componenti gli organismi dirigenti del Partito.

Partecipano al Congresso gli iscritti e i militanti del Partito in regola coi pagamenti per l'anno precedente, che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in cui si svolge il Congresso; essi intervengono in persona e senza possibilità di delega; il voto è sempre palese sui documenti politici e segreto sulle persone, tranne che sulle eventuali liste collegate ai documenti politici, qualora il Congresso si svolga per mozioni. Il Tesoriere compila l'elenco degli aventi diritto al voto sulla base delle risultanze dei versamenti, verificati dalla Commissione di Controllo. Il Congresso elegge la Direzione e la Commissione di Controllo, composta da un minimo di 3 componenti.

ARTICOLO 9

Collegio di Garanzia – Il Collegio di Garanzia ha tutti i poteri di un collegio sindacale; verifica singolarmente ogni spesa, controlla i rendiconti e i bilanci e ha accesso a qualunque documentazione del Partito, sia come organo collegiale che singolarmente ogni suo componente; riferisce a ogni riunione della Direzione e al Congresso.

ARTICOLO 10

Direzione – La direzione è l'organo che predispone sulla base dei deliberati del congresso la linea programmatica del Partito. È composto da un numero dispari di membri variabile fino a 49.

Non sono previste cause di ineleggibilità.

I componenti della direzione restano in carica sino al prossimo congresso ed hanno tutti voto deliberativo, da esprimere palesemente. All'interno della direzione viene eletta una segreteria collegiale.

Fanno parte della Direzione con voto consultivo, ove non eletti dal congresso, i soci fondatori e coloro che si iscriveranno al Partito pagando la relativa quota.

ARTICOLO 11

La Segreteria – La Segreteria viene eletta dalla Direzione assieme al Presidente del Partito. La Segreteria è composta da:

- Segretario generale;
- Responsabile per le pubbliche relazioni, la stampa e la propaganda;
- Responsabile per l'organizzazione e tesoriere;

Il Segretario ha la rappresentanza politica del PSS a tutti i livelli istituzionali e politici.

La Segreteria può proporre cooptazioni, ai vari livelli dirigenziali, di compagni che vengano ritenuti portatori di contributi politico-organizzativi per la crescita e l'azione del Partito.

I componenti la Segreteria sono incompatibili con le cariche a cui sono stati eletti:

- se appartengono ad altri partiti, ferma restando la possibilità della doppia adesione per tutti gli altri iscritti;
- se rivestono cariche istituzionali e/o societarie che configurino un conflitto ideologico nell'azione programmatica e rivendicativa del PSS;
- se rivestono cariche di rappresentanza politica in movimenti, enti locali o sindacati a livello provinciale o nazionale.

Il Segretario generale rappresenta il partito negli organismi federativi di aggregazioni, reti o forum a cui partecipi il PSS, che comprendano movimenti, associazioni e/o partiti politici d'ispirazione socialista.

Il Segretario del Partito provvede al deposito del contrassegno del Partito in occasione di tutte le competizioni elettorali, incluse le elezioni politiche italiane ed europee, indipendentemente dall'effettiva partecipazione del PSS alle specifiche tornate.

ARTICOLO 12

Il Presidente – Il Presidente, carica eventuale eletta del Congresso, assorbe l'incarico di responsabile dell'organizzazione del Partito ed ha le funzioni di coordinatore dei lavori della Segreteria, della Direzione, del Congresso, della Conferenza di Organizzazione e dei Circoli territoriali. Inoltre, su richiesta del Segretario o dei 2/3 dei rispettivi componenti può convocare la Direzione e/o la Segreteria e/o il Congresso.

ARTICOLO 13

Circoli – La costituzione dei Circoli territoriali viene indicata dalla Segreteria e, successivamente ratificata dalla Direzione.

I Circoli possono designare o eleggere:

- il Presidente, per il coordinamento delle attività politiche ed organizzative;
- il Segretario, per le politiche del territorio e dei Comuni; esso rappresenta l'organismo negli incontri con gli iscritti, con i lavoratori riuniti in assemblea, con i rappresentanti delle istituzioni territoriali e comunali;
- il Vice segretario ove lo richieda l'estensione dell'area territoriale del Circolo.

Il Presidente ed il Segretario del Circolo fanno parte di diritto della Direzione con voto deliberante.

Il Circolo, in maniera autonoma, può indire conferenze, convegni, riunioni degli iscritti ed, in forma

pubblica, assemblee di lavoratori e cittadini. Alle anzidette iniziative potrà essere richiesta la partecipazione di un membro di Segreteria regionale compatibilmente con la disponibilità di movimento dei componenti la Segreteria.

ARTICOLO 14

Federazioni territoriali – I Circoli di una stessa circoscrizione provinciale possono individuare una federazione provinciale. Le federazioni possono estendersi su porzioni di territorio anche più ristrette rispetto alla province siciliane (Liberi consorzi di comuni). Una stessa provincia può pertanto essere ripartita in più federazioni.

ARTICOLO 15

Decadenza – La mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni degli Organismi dirigenti comporta l'automatica decadenza da questi ultimi.

ARTICOLO 16

Tesseramento – La Direzione annualmente decide la quota da versare, differenziata per i Soci fondatori e per i Soci ordinari. I disoccupati e gli studenti possono richiedere l'iscrizione al Partito versando un contributo simbolico di un euro. A tutti gli iscritti verrà consegnata la tessera del Partito. Possono iscriversi al Partito anche coloro che sono tesserati in altri movimenti o partiti 5 politici di ispirazione democratica.

Tutte le entrate e le uscite del Partito, incluse quelle relative agli incassi delle tessere, devono essere effettuate tramite conto corrente bancario o postale intestato al Partito, a firma congiunta del Tesoriere e di un componente la Segreteria indicato dal Segretario. I rendiconti e i bilanci devono essere predisposti in modo conforme alla legge, come se il Partito avesse accesso a finanziamenti pubblici e ricevesse erogazioni liberali.

ARTICOLO 17

Patrimonio – Il patrimonio dell'associazione risulta dall'insieme delle quote associative, fissate in un contributo annuale deciso dalla Direzione, dei contributi di privati, enti, istituzioni pubbliche, organizzazioni nazionali o internazionali e di eventuali lasciti od eredità.

ARTICOLO 18

Modifiche statutarie – Lo Statuto del Partito può essere modificato, in sede di Congresso, con delibera di almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea congressuale dei soci.

La modifica entra in vigore dalla data di approvazione congressuale .

Il presente Statuto, nella fase di prima applicazione, entra immediatamente in vigore con l'approvazione da parte del'attuale Direzione regionale.

ARTICOLO 19

Scioglimento – Lo scioglimento del Partito deve essere richiesto almeno dal 75% dei soci e richiede il voto dei 2/3 degli aventi diritto nonché della maggioranza assoluta dell'assemblea. Approvato lo scioglimento, l'assemblea dei soci deve determinare le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ARTICOLO 20

Norme finali, generali e di rinvio – Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile italiano, le leggi dello Stato italiano sull'associazionismo e le leggi della Regione Sicilia sulle associazioni.

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Palermo.